

DUE TRANSIZIONI SONO MEGLIO DI UNA

Ci sono 6,3 miliardi di euro a disposizione delle imprese, a patto che investano nella riduzione dei consumi energetici e nella digitalizzazione. Ecco come si può accedere al credito d'imposta concesso dal Mimit attraverso il Gse

**RIENTRANO NELLE AGEVOLAZIONI
GLI INVESTIMENTI EFFETTUATI
A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2024
FINO AL 31 DICEMBRE 2025**

**PER OTTENERE GLI INCENTIVI
OCCORRE QUANTIFICARE
IL RISPARMIO ENERGETICO
CHE L'IMPRESA PUÒ OTTENERE**

di **Cristina Giua**

Non c'è molto tempo: poco più di un anno e mezzo per abbracciare il cambiamento (facendosi del finanziere). Il termine fissato è quello del 31 dicembre 2025, e valgono anche gli investimenti effettuati dal 1 gennaio di quest'anno, insomma, ben prima del decreto attuativo. L'obiettivo? La digitalizzazione e l'innovazione tecnologica delle imprese italiane per ridurre i consumi energetici. Il piano

(ambizioso ma non impossibile) si chiama **Transizione 5.0**: soldi ci sono, il mezzo c'è (credito d'imposta), i dubbi e le perplessità anche. Ed è proprio per fare chiarezza sulle

modalità operative del piano che **Economy** e **CdO** hanno organizzato un webinar da titolo: «Fino al 45% di contributi per gli investimenti 5.0: istruzioni per le imprese». «Le aziende si trovano ad un bivio e vanno preparate per una scelta» ha detto **Sergio Serra**, della **CdO** di Bergamo, introducendo i lavori del webinar. La guida la platea virtuale nei meandri dell'articolo 38 del **Transizione 5.0**, decreto legge 2 marzo 2024 n. 19, **Marco Calabrò**, capo della **Segreteria tecnica del Ministero delle Imprese e del made in Italy**: «Il piano Transizione 5.0 - premette Calabrò - è uno strumento a disposizione di tutte le imprese, anche le micro. Il fattore guida è la transizione green, da attuare attraverso le risorse stanziare nell'ambito del **REPowerEU**». Queste risorse accantonate dall'Ue sono contenute, a livello italiano, nello stranoto **Pnrr** (Piano nazionale rilancio e resilienza): è importante spenderle tutte.

Il "monte premi", se così si può dire, è 6,3 miliardi previsti dal piano Transizione 5.0, a cui sono sommabili altri 6,3 miliardi stanziati dal piano Industria 4.0. Complessivamente si tratta di 12,7 miliardi di euro a disposizione delle imprese. Questo il meccanismo: il credito d'imposta spetta in base all'importo dell'investimento da parte

dell'azienda e alla riduzione dei consumi energetici conseguiti. Il credito è compensabile in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2025. L'ammontare non compensato entro il 31 dicembre 2025 si può diluire in 5 quote annuali di pari importo, nel periodo 2026 a 2030.

Ampia la platea dei beneficiari, come riassume **Marco Calabrò**: «Sono tutte le imprese senza distinzione né di dimensione, né di forma societaria, né di regime fiscale, categoria produttiva o distinguo territoriale». Tutte-tutte le imprese, in realtà no: le imprese devono essere «residenti nel territorio italiano - precisa il testo di legge - incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altra procedura concorsuale». Sono escluse anche le imprese colpite da sanzioni interdittive, collegate a responsabilità amministrativa e penale per reati societari.

Cartellino rosso (comprensibile) anche per tutta le attività direttamente connesse ai combustibili fossili; per quelle che generano alte quantità di emissioni di gas a effetto serra; per quelle connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e per le attività che generano rifiuti speciali pericolosi. Fuori dal raggio d'azione del piano è anche il cosiddetto terzo settore (onlus e no profit).

«Nel suo complesso - riprende Calabrò - si tratta di una misura orizzontale, non selettiva e che di regola si può cumulare con altri interventi». Come per tutte le regole, ci sono le eccezioni. Il primo divieto di cumulo è per le "imprese Zes" (imprese che operano nelle cosiddette Zone economiche speciali, concentrate nel centro e sud del Paese, per le quali è già operativo un pacchetto di incentivi pubblici). Il secondo divieto di cumulo è per le imprese che hanno scelto di accedere alle risorse del piano Industria 4.0.

Il "cuore" del piano è chiaro: l'acquisto dei beni ammessi all'agevolazione possono essere materiali e immateriali, strumentali all'attività di produzione e tecnologicamente avanzati (se l'indicazione di "tecnologicamente avanzati" non dovesse bastare, il ri-

mando esplicito è l'elenco di beni contenuto nelle Tabelle A e B della "Finanziaria 2017", legge n. 232/2016). Tra gli acquisti ammessi ci sono quindi software, sistemi, piattaforme o applicazioni per il monitoraggio e la visualizzazione dei consumi e della produzione energetica, ma anche per la raccolta e l'elaborazione dei dati con il supporto di tecnologie IoT (energy dashboarding).

Il secondo filone di agevolazioni ammesse riguarda, come accennato, tutti quegli «gli investimenti in beni materiali - recita il decreto legge - finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta». Un'eccezione che farà discutere riguarda le biomasse, esplicitamente escluse dalle fonti rinnovabili a cui spettano gli incentivi. Va anche detto che sono "agevolabili" esclusivamente impianti "made in European Union". Sono infatti ammessi i moduli fotovoltaici prodotti in eurozona con un'efficienza a livello di modulo almeno del 21,5%. Semaforo verde anche per i moduli fotovoltaici con celle, prodotto in Ue ed efficienza a livello di cella almeno del 23,5% e per moduli prodotti in Ue composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, con un'efficienza di cella almeno del 24%.

Per ottenere gli incentivi la prima mossa è quantificare il risparmio energetico a cui l'impresa può arrivare. La ratio la spiega ancora **Marco Calabrò**: «tanto più l'impresa riduce il consumo di energia - dice - tanto più potrà beneficiare del supporto pubblico. Da qui l'accordo con l'Unione europea per definire tre categorie di obiettivi di riduzione». La prima e seconda categoria prevedono un obiettivo di risparmio energetico suddiviso rispettivamente dal 3 al 6% e dal 6 al 10%, se si guarda all'unità produttiva. Dal 5 al 10% e dal 10 al 15%, se si guarda al processo produttivo. L'ultima categoria, la massima per efficienza, richiede una riduzione di almeno il 10% per base

produttiva e almeno del 15% per processo. Esempio pratico: se con un investimento previsto di 2,5 milioni di euro, l'impresa riesce a raggiungere la prima categoria di risparmio energetico, otterrà un beneficio di 875mila euro; se riesce a raggiungere la seconda categoria di risparmio energetico beneficerà di 1 milione di euro, se la terza 1 milione e 125mila euro.

Oltre all'aspetto squisitamente tecnologico, a preoccupare gli imprenditori c'è la vecchia cara burocrazia, con i relativi oneri documentali e procedurali. L'interlocutore con cui le imprese dovranno dialogare è anzitutto il **Mimit (ministero delle Imprese e del made in Italy)** per quanto riguarda la verifica dei requisiti tecnico-qualitativi, a partire dalla riduzione del consumo energetico. Il Mimit si appoggerà al **Gse (Gestore servizi energetici)**, che metterà a disposizione una piattaforma per lo scambio dei documenti, incluse la prima verifica della completezza documentale e la successiva comunicazione all'impresa della spettanza del credito d'imposta prenotato. Ottenuta questa comunicazione, l'impresa potrà procedere con il piano di investimento. L'iter parte dal progetto di innovazione, in cui è l'azienda stessa a deve indicare quanto e come immagina di poter tagliare i consumi. Il progetto di risparmio energetico deve essere validato prima e dopo l'ottenimento delle agevolazioni. Le due certificazioni ex ante e ex post devono essere rilasciate da un valutatore indipendente. La dichiarazione ex ante deve fissare la riduzione dei consumi energetici

conseguibili grazie gli investimenti nei beni agevolati. La dichiarazione ex post attesta l'effettiva realizzazione degli interventi previsti e apre le porte al credito d'imposta a favore dell'impresa.

Nota importante: «per le micro e per piccole medie imprese – riprende a spiegare Calabrò – abbiamo previsto un extra credito di imposta, ovvero un voucher di 10mila euro da destinare ai costi legati al certificatore. Nella certificazione ex post è prevista anche una certificazione dei costi: anche per questo adempimento la micro e piccola media impresa avrà un beneficio, extra credito d'imposta, di ulteriori 5mila euro. In totale quindi 15mila euro di sostegno destinati agli adempimenti per gli oneri documentali».

Altra voce del piano Transizione 5.0 sono gli incentivi alla formazione del personale (su cui si sarebbe potuto puntare qualcosina in più). Il piano include l'aggiornamento di competenze in materia di transizione digitale ed energetica, ma con margini di manovra piuttosto ristretti sia per quantità che per qualità. Per quantità: gli investimenti in formazione non possono eccedere il limite del 10% degli incentivi ottenuti per le categorie di beni per il processo produttivo e beni per la autoproduzione di energia e, in ogni caso, non oltre i 300 mila euro complessivi. Il palletto qualitativo è riferito invece gli enti formatori: devono essere esterni all'impresa, mentre si rimanda al decreto attuativo per definire sia gli enti ammessi, che i tipi di attività di formazione ammesse.

